



## Città di Gallipoli

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

#### Oggetto: *Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024*

L'anno 2023, il giorno 29 del mese dicembre alle ore 15:00, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>aa</sup> convocazione.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Avv. Antonio SCRIMITORE.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

	P	A		P	A
1 Minerva Stefano	Sì		10 Venneri Corrado	Sì	
2 Abate Gianpaolo	Sì		11 Spada Matteo	Sì	
3 Boellis Davide	Sì		12 Guglielmetti Salvatore	Sì	
4 Solidoro Rosario	Sì		13 Cataldi Assunta	Sì	
5 Nazaro Cosimo	Sì		14 Fasano Flavio		Sì
6 Cataldi Antonio	Sì		15 Russo Antonella	Sì	
7 Pepe Serena	Sì		16 Barba Antonio		Sì
8 Nicoletti Rossana	Sì		17 Benvenga Daniele		Sì
9 Ghiaccio Ugo	Sì				

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, li 19/12/2023

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to Dott. Emanuele BOELLIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli, li 19/12/2023

**Il Dirigente del Settore Finanziario**

f.to Emanuele BOELLIS

Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, commi 738 e ss., della legge n. 160/2019 secondo cui “738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano”;

**Atteso** quindi che:

- l'art. 1, commi 738 e ss., della legge n. 160/2019 ha disciplinato *ex novo* l'Imposta Municipale Propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti), come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge n. 147/2013;
- i presupposti d'imposta sono analoghi al regime previgente, che individua il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- il Comune è soggetto attivo del tributo e, per l'effetto, ente impositore;

**Visto** il *Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 26/05/2020 e smi;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote (e le detrazioni) dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023;

**Evidenziato** che, in base all'art. 1, comma 758, della legge n. 160/2019, per quanto di interesse, sono esenti i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

**Appurato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 759, della legge n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-*bis* del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13-16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge n. 810/1929;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, *lett. i)*, del D. Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima *lett. i)* (si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-*bis* del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012 nonché il

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200);

**Appurato** inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

#### **Richiamati:**

- l'art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020 secondo cui *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”*;
- l'art. 1, comma 743, della legge n. 234/2021 secondo cui *“Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento”*;
- l'art. 1, comma 759, lett. g-bis), della legge n. 160/2019, introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge n. 197/2022, secondo cui *“gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”*;

**Preso atto** che in materia di aliquote (e detrazioni) d'imposta la disciplina primaria, di cui all'art. 1, commi 748-755, della legge n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, con facoltà dell'ente di aumentarla di 0,1 punti percentuali ovvero di diminuirla fino all'azzeramento;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, con facoltà dell'ente di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli, con facoltà dell'ente di aumentarla fino all'1,06 per cento ovvero di diminuirla fino all'azzeramento;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), con facoltà dell'ente di aumentarla fino all'1,06 per cento ovvero di diminuirla fino all'azzeramento;
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili, con facoltà dell'ente di aumentarla fino all'1,06 per cento ovvero di diminuirla fino all'azzeramento;

**Detrazioni:** detrazione d'imposta di euro 200,00, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (limitatamente alla detrazione e non anche all'aliquota ridotta per abitazione principale);

I comuni possono incrementare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**Richiamati** l'art. 1, commi 755-757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui **“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26**

dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, **i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779**, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo. 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;

#### **Esaminati:**

- il Decreto del MEF 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023, rubricato “**Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130**”;
- l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 170/2023 secondo cui “**In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025**”;

**Constatato** quindi che all'attualità, per l'anno di imposta 2024, è possibile fissare le aliquote IMU secondo i criteri adottati nelle annualità precedenti, da ultimo, fino all'anno 2023;

#### **Accertato** tuttavia che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, “**Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente**”;
- le aliquote di imposta oggetto della presente deliberazione esplicano dunque la propria efficacia per il corrente anno purché vengano pubblicate sul sito istituzionale del

Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre del medesimo anno di riferimento;

**Visti:**

- l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui gli enti locali allegano al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare il regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 197/2022 secondo cui *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*;

**Esaminato** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 432 del 12 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, redatto in conformità all'esigenza di garantire l'equilibrio di bilancio;

**Ritenuto**, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di approvare, per l'anno di imposta 2024, le aliquote (e detrazioni) dell'Imposta Municipale Propria (già approvate con deliberazione di C.C. n. 15/2022) di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Terreni agricoli	1,06%
Aree edificabili	1,06%
Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,50%
Altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Richiamati:**

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160/2019 secondo cui *“In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo*

semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno”;

- l'art. 13, commi 15 e ss., del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui **“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;**
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 con cui è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale dedicato;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2014, prot. 4033, con cui sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Richiamati** altresì:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 26 maggio 2020 e smi;
- lo Statuto comunale;

**Acquisiti:**

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore finanziario, ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, in data 21 dicembre 2023, al prot. 0096275/2023;

con **voti favorevoli 12, contrari 2** (Spada e Russo)

### **DELIBERA**

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

**1) APPROVARE**, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Terreni agricoli	1,06%
Aree edificabili	1,06%
Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,50%
Altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**2) DARE ATTO** che il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ovvero in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, fatte salve disposizioni diverse di rango primario;

**3) DISPORRE** la trasmissione telematica della presente deliberazione mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.

Quindi, con separata votazione che registra **voti favorevoli 12, contrari 2** (Spada e Russo)

### **DICHIARA**



immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

**IL Presidente del Consiglio**  
F.to Solidoro Rosario

**Il Segretario Generale**  
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

---

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì,

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 08/01/2024 al 23/01/2024  
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 08/01/2024

F.to **Il Messo comunale**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione:

- o E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- o E' divenuta esecutiva il 29/12/2023 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 29/12/2023

**Il Segretario Generale**  
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.